

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ATTI

La poesia di Ovidio: letteratura e immagini, a cura di C. BUONGIOVANNI, F. FICCA, T. PANGRAZI, C. PEPE, C. RENDA, 'Testi. Antichità, Medioevo e Umanesimo' 3, fedOA Press – Federico II University Press, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 2020, pp. 272.

Tracing the same path. Tradizione e innovazione nella papirologia ercolanese tra Germania e Italia – Tradition und Fortschritt in der herkulanischen Papyrologie zwischen Deutschland und Italien, a cura di M. D'ANGELO, H. ESSLER, F. NICOLARDI, Settimo Supplemento a «Cronache Ercolanesi», Centro Internazionale per lo Studio dei Papiri Ercolanesi 'Marcello Gigante', Napoli 2021, pp. 205.

DIRITTO ROMANO

S. FUSCO, *De maritandis ordinibus. Le unioni tra uomo e donna nel diritto romano*, Società editrice La Torre, San Marco Evangelista (CE) 2020, pp. 88.

Dopo una cursoria ricognizione sulle unioni tra uomo e donna e sulle condotte sessuali illecite del diritto romano, *stuprum*, *lenocinium*, *incestum* e *adulterium*, l'A. focalizza l'attenzione sulla feconda legislazione augustea in tema di matrimonio. Dopo il lungo sbandamento provocato dalle tormentate vicende della crisi della repubblica, la legislazione sulla famiglia tende ad assicurare stabilità all'assetto del ceto di governo che stava emergendo, in virtù di una rigorosa regolamentazione

ispirata ad una morale familiare fondata sui valori che l'ideologia corrente assegnava alla famiglia arcaica ed in funzione di un incremento della consistenza demografica delle classi più elevate, duramente provate sotto questo punto di vista dalle lotte sanguinose del periodo di crisi. Sotto il primo profilo, rileva soprattutto la *lex Iulia de adulteriis coercendis* del 18 a. C., la quale organizza un'apposita *quaestio* volta alla repressione dei crimini contro la morale sessuale nell'ambito di una rigida ristrutturazione familiare, e tende, in tal modo, a restringere i rapporti sessuali delle persone appartenenti alle classi elevate nell'alveo del matrimonio, punendo ciò che i romani facevano rientrare nello *stuprum*, la relazione sessuale con donna, nubile o vedova, *honestas*, ovvero di condizione sociale elevata. Vertono invece sulla disciplina privatistica della famiglia la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea* del 9 d. C., in seguito fuse in un unico testo legislativo. Matrimonio e fidanzamento venivano accomunati da una disciplina che induceva tutti i *caelibes* tra i 25 ed i 60 anni a sposarsi o fidanzarsi entro cento giorni da quello in cui potessero succedere a titolo universale o particolare, evitando così l'incapacità a ricevere per testamento, prefigurata quale sanzione conseguente alla violazione di detti termini. Si applicava il *ius antiquum*, vigente prima delle innovazioni introdotte dalla *lex Papia*, per cui i beni sottratti all'incapace erano devoluti agli altri successori testamentari o legittimi e, solo se questi mancassero, confluivano nell'erario come *bona vacantia*. La studiosa coglie la rilevante innovazione che la *lex*

Iulia immette all'interno della disciplina del *ius antiquum* una disposizione fino ad allora sconosciuta, con la quale si contempla anche l'assenza di eredi *ab intestato* o il loro mancato esercizio dei diritti ereditari, facendo dipendere solo dall'irreperibilità di successori la qualifica dell'eredità come vacante ed il suo conferimento allo stato. Tale epilogo, dunque, si profilava come una *extrema ratio* praticabile solo eccezionalmente e giustificata a seguito dell'inutile applicazione di un sistema successorio in cui la devoluzione alle casse pubbliche costituiva la soluzione ultima. Nell'*Epitome Ulpiani* si afferma che, qualora la morte fosse sopravvenuta prima di aver disposto per testamento, la *lex Iulia de maritandis* applicava la successione pretoria, nonché la *bonorum possessio* che elencava sette diversi gradi di successibili e, solo se questi non volessero subentrare, interveniva la devoluzione all'*aerarium populi romani*. Approvata la *lex Iulia de maritandis ordinibus*, alcuni senatori chiesero che intervenisse affinché fosse perseguito l'adulterio denunciando la sregolatezza delle donne e dei giovani. Con la promulgazione di questa seconda *lex* nel 17 a. C., per la prima volta si disciplinava la repressione dei crimini sessuali, non più lasciati ad una gestione familiare, ma elevati al rango di *crimina publica*. Con questa nuova previsione normativa, al marito era sottratto il diritto di uccidere la propria moglie, pena la configurazione del reato di omicidio. Egli, tuttavia, doveva intentare nei suoi confronti l'accusa di adulterio davanti ad una apposita *quaestio*, ma non solo: era legittimato ad uccidere l'amante laddove la scoperta avvenisse in flagrante nella propria abitazione, anche quando non ci fosse costanza di matrimonio lecito secondo la *lex Iulia et Papia*. In questo caso il marito beneficiava dell'impunità, solo previo accertamento della sussistenza di determinati requisiti, tra cui la condizione sociale

dell'adultero che doveva rientrare tra le seguenti categorie: schiavo, liberto, condannato con *publicum iudicium*, ballerino, gladiatore o bestiaro, persona dedita alla prostituzione e lenone.

Fatta eccezione per gli schiavi e i liberti, tutti gli altri rientravano nella categoria degli *infames*. Contrariamente, quando l'adultero vantava l'appartenenza a ceti sociali elevati o venisse sorpreso dal marito in un luogo diverso dalla propria abitazione, gli era riservato il diritto di trattenerlo per un periodo massimo di venti ore consecutive, diurne e notturne, evidentemente per permettersi di disporre di un tempo sufficiente a divulgare l'accaduto e procurarsi testimoni idonei a rendere in giudizio dichiarazioni in proprio favore. Ucciso, invece, l'amante, il marito doveva, entro tre giorni, provvedere a denunciare quanto accaduto al magistrato con tutti i chiarimenti del caso. Inoltre, indipendentemente dalla propria volontà, colta la moglie in flagranza sotto il tetto coniugale, il marito era tenuto senza indugi al suo *ripudium* e subito dopo al divorzio, se non volesse essere perseguito per lenocinio. L'A. in seguito analizza approfonditamente le *rationes* alla base delle due *leges* analizzate; la necessità di tutelare ad ogni costo l'integrità e la dignità della famiglia, che aveva reso improcrastinabile un intervento *ad hoc*, è dovuto all'interesse di reprimere repentinamente le cattive condotte delle mogli, anche di quelle poste in essere nell'ambito di matrimoni proibiti. L'intolleranza nei confronti dei comportamenti disonorevoli delle donne sposate è dimostrata dalla concessione al *paterfamilias* di uccidere la figlia ed il suo amante o di accusarla di adulterio davanti al tribunale, qualora il marito non vi avesse provveduto. Dunque sembra corretto sostenere che la flagranza di reato configurasse per la *lex Iulia de adulteriis* l'attivazione di un diritto di vendetta privata in capo al marito e al *pa-*

terfamilias, articolato in un complesso sistema sanzionatorio che privava il primo del potere di uccidere la figlia sorpresa in adulterio, potendola solo accusare pubblicamente ma, a scopo compensativo e retributivo, conferiva al pater il *ius occidendi* sia della *filia* che dell'estraneo. Tuttavia la portata della *lex* in oggetto oltrepassa il ristretto ambito matrimoniale, per occuparsi anche dell'incesto che, proprio in forza della *lex*, sembrerebbe essere stato sottratto definitivamente all'esclusività della sfera religiosa per attribuirgli una valenza esclusivamente giuridica.

L'abitudine di Augusto di riprendere le leggi, di riformarle, di apporvi correttivi era il frutto di una attenta opera di contenimento degli scopi perseguiti dagli obblighi in esse dettati, con l'accoglimento problematico determinato nel maggior numero dei casi dal disappunto generale. La necessità di sventare ogni tentativo di disattendere le disposizioni di legge, fenomeno già precedentemente riscontrato, fu arginato con la *lex Poppaea nuptialis* che intervenne ad integrare le statuizioni della legge sui matrimoni del 18 a. C. Con questa ultima legge, infatti, si impone che i matrimoni siano fecondi, con lo scopo anche di rimpinguare le casse dello Stato, impoverite e bisognose non meno della pochezza delle condotte personali dei *vices*. La studiosa giustamente dimostra che la *lex Papia* abbia perfezionato la *lex Iulia*, consolidandone sanzioni ed aumentandone in parallelo i premi. Quest'ultima *lex* rappresenta il risultato finale di un preciso programma di politica demografica e fiscale che occupò Augusto per l'intera durata del principato. Nel nuovo assetto auspicato da Augusto, i romano-italici occupavano una posizione di supremazia rispetto ai provinciali. Se il programma di risanamento vede come punto di partenza la famiglia, il potenziamento di quest'ultima, però, è tanto più importante quanto più

ragguardevole è il ruolo occupato dalla *civitas*, le gesta, gli onori e la dignità attribuitigli. Al rafforzamento della famiglia sul piano etico-sociale, cui assolveva la necessità della procreazione posta a completamento del preesistente obbligo matrimoniale, Augusto aggiunse una tutela dei rapporti patrimoniali derivanti dalle nozze volta ad incrementarne la ricchezza. La particolare attenzione che il *princeps* dedicò alla cura della dote sono testimonianza fedele di tutto questo. Se, come già statuito dalla *lex Iulia de maritandis*, persone *in potestate* di entrambi i sessi potevano ricorrere al magistrato affinché questi imponesse al *paterfamilias* dissenziente di concedere le nozze, nessun matrimonio sarebbe mai stato celebrato laddove la *filia* non avesse posseduto una dote idonea a palesarne all'esterno la convenienza del rapporto. Dunque, con la *lex Iulia et Papia* al *paterfamilias* viene aggiunto l'onere, non più solo sociale, ma anche giuridico, di assicurare alla *filia* una dote adeguata.

Andrea Lattocco
Università di Macerata
a.lattocco@unimc.it

M. VINCI, De falsa moneta. *Ricerche in tema di falso nummario: tra diritto romano e numismatica*, UniversItalia, Roma 2020, pp. 227.

Approfondita ed articolata indagine sull'evoluzione del *crimen* di alterazione nummaria, l'A. discute dapprima le fonti non giuridiche, di Cicerone e di Plinio Seniore, in seguito incrementate dai precipui riscontri prettamente tecnici, dal *Codex Theodosianus* ai *Digesta* giustinianeî. La struttura del saggio si fonda su tre corposi capitoli: 1) *Falso nummario ed editto del pretore* (pp. 15-48); 2) *Le fonti giurisprudenziali e la molteplicità delle fattispecie di*

falso monetario (pp. 49-110) e 3) *L'intervento autoritativo delle costituzioni imperiali: sistematiche e contenuti a confronto* (pp. 111-215), conclusi da un breve epilogo riassuntivo ed interpretativo generale. Il dedalico ambito di ricerca si basa sulla circolazione e sullo scambio delle monete autentiche con quelle false, le quali, con ogni evidenza, svolgevano un ruolo particolare. I margini della ricerca sono piuttosto ampi e frastagliati, tanto da non potersi perimetrare definitivamente all'interno delle politiche di repressione della falsificazione, sia sotto il profilo delle fattispecie (*delicta* o *crimina*) sia sotto l'aspetto della commisurazione della pena. Le contraddittorie politiche di persecuzione del reato di falsificazione monetaria manifestano una intrascutabile nota moralistica del fenomeno consistente nella salvezza di Roma dall'*auri fames* in piena età repubblicana, tanto quanto in quella imperiale. Le fonti pliniane, assai note, (33, 13, 42; 33, 13, 46; 33, 14, 48 e 33, 14, 132) rappresentano il punto di partenza per la disquisizione sul reato in oggetto. Plinio segnala due modalità di contraffazione: il *miscere* da un lato ed il *pondere subtrahere* dall'altro. Il primo *modus operandi* ha l'accezione più generica di alterazione della moneta *sic et simpliciter*, con la creazione di una lega di metalli scadenti o con la coniazione di monete suberate, mentre il secondo implica una distinzione fondamentale nelle fasi di coniazione del bronzo e dell'argento a fronte di quella dell'oro. I passi riportati di Plinio si considerano come meri *exempla* di diverse condotte di falsificazione monetaria: modificazione quantitativa delle monete contraffatte rispetto al modello autentico. Pertanto la *lex* a cui allude l'erudito latino non può non essere se non quella annua del pretore, ovvero il suo editto. L'editto di Gratidiano perciò avrebbe provveduto ad istituzionalizzare l'*ars denarios probandi*. L'A., quindi, arriva alla

condivisibile conclusione che dalla lettura pliniana emerge, in primo luogo, la volontà di evidenziare l'effetto della tutela preventiva contro la falsificazione monetaria. In tal senso, appare apprezzabile e rilevante il provvedimento costitutivo di Gratidiano: di fronte al dubbio di genuinità di una moneta, chiunque avrebbe potuto ricorrere agli uffici degli esperti dell'*ars*, impedendo che la circolazione incontrollata di nummi contraffatti potesse ripercuotersi su un numero imprecisato di rapporti, dando luogo ad un danno difficile da arginare. Ciò, però, non avrebbe escluso il ricorso all'*ars denarios probandi* anche in fase successiva, a danno già prodotto. Infatti nulla vietava che, a pagamento avvenuto di una qualsivoglia somma, l'accipiente avesse avuto il sospetto di aver ricevuto monete false. In quest'occasione, l'intervento dell'*ars* avrebbe potuto confermare i dubbi del creditore ed indurlo ad agire in giudizio. Si manifesta così la repressione *post factum* di una condotta lesiva dell'interesse alla gestione della circolazione della moneta. In seguito, sarebbe intervenuta la *lex publica* come strumento repressivo di una condotta ormai pienamente connotata quale *crimen*. Più complessa e ricca di particolari si rivela l'analisi della narrazione della medesima vicenda nel *de officiis* ciceroniano (3, 20, 80-81). Le due testimonianze, ciceroniane e pliniane, convergono sia nell'attribuzione a Mario Gratidiano del merito di aver contrastato il fenomeno della contraffazione, sia nel ricordo degli onori riconosciutigli per questo motivo. L'A. si concentra sull'escerto *edictum cum poena atque iudicio* presente in Cicerone. Ora, se l'espressione ingenera dubbi interpretativi circa la natura di quella proposizione, ovvero se intenderla in senso tradizionale, in riferimento ad una persecuzione di natura pubblica, anticipatrice della riforma sillana, oppure non come un illecito di carattere pubblico, sanzionato con pena

pubblica, bensì come un delitto privato, perseguibile dall'offeso nelle forme del processo civile e sanzionato con pena pecuniaria. Tra le due opzioni, lo studioso preferisce la seconda, perché essa non proietta indietro la repressione criminale sillana, ma soprattutto per il fatto che si dimostra più aderente allo svolgimento della vicenda. A quest'ultimo profilo, si aggiunge la coerenza dell'indicazione di uno strumento processuale, il *iudicium cum poena*, che riflette la genesi della sua introduzione.

In età tardo antica continua la rilevanza dell'attenzione che la legislazione imperiale del *Codice Teodosiano* riserva al tema del falso nummario, grazie all'elevato numero delle costituzioni pervenuteci, dell'arco cronologico da esse ricoperto e dai loro titoli. In totale sono tredici le costituzioni che affrontano il *crimen* in oggetto e tre i titoli: sei di Costantino, due di Costanzo, due di Valentiniano, Valente e Graziano, due di Valentiniano, Teodosio e Arcadio ed una di Arcadio e Onorio. Come rileva il romanista che cita, a ragion veduta, il giudizio del Giardina, la riforma monetaria costantiniana, basata sul *solidus* aureo, con il conseguente crollo del *denarius*, provocò sicuramente l'aggravarsi delle adulterazioni monetarie. La puntigliosità e la severità nella persecuzione del *crimen* palesano la preoccupazione destata a tutela dell'autenticità della moneta. A titolo esemplificativo, l'A. analizza il contenuto di CTH. 9, 21, 1 che si sofferma con dettaglio sull'aspetto della graduazione della pena, differenziata in base alla condizione soggettiva di colui al quale essa è applicata, *pro discretione sexus et condicionis suae diversitate*. Per i condannati di rango decurionale o per i loro figli, l'elemento personale della pena è statuito nel-

l'esilio perpetuo in una città; diversa, invece, è la condizione del plebeo, che soggiace alla perpetua *damnatio* patrimoniale. Il percorso intrapreso dal romanista consente di ultimare alcune considerazioni generali: le testimonianze di Cicerone e di Plinio permettono di osservare come in età repubblicana ed imperiale l'intervento del pretore, in tema di falso nummario, si attui con un'azione decretale, il cui *animus* risulta favorevole alla plebe, tanto che i *tribuni plebis* non solo sollecitano il collegio dei pretori all'azione, ma partecipano anche alla redazione del provvedimento gradiano. Si nota, dunque, come invece le articolazioni del *crimen* si presentano molto diversificate e rendono evidente quella notevole elasticità della nozione stessa del reato, riassunta dalle costituzioni da Costantino e Teodosio, sino a Giustiniano. In conclusione, è chiara l'oscillazione del bene giuridico protetto dal *crimen falsi nummari*: in un primo momento la moneta è tutelata in quanto formata da metallo prezioso, poi, in seconda istanza, se ne tutela l'autenticità, quale elemento imprescindibile per il corretto svolgimento della sua funzione primaria di strumento di scambio. A partire da Teodosio, ancora, alla moneta si aggiunge il valore della *maiestas* imperiale che riflette il parallelo fenomeno dell'accentramento dell'attività di coniazione¹.

Andrea Lattocco
Università di Macerata
a.lattocco@unimc.it

GRECO

R. D'AMICO, *Chaos. Il mondo prima del mondo*, prefazione di G. GUIDORIZZI, PM edizioni, Varazze (SV) 2020, pp. 119.

¹ Alcuni refusi a p. 16, *tentativo di di escludere*; p. 37, *giungere ad decisione*; e p. 46, *general preventiva*.

Luciano di Samosata, *Filosofi in vendita*, introduzione, traduzione e commento a cura di A. IANNUCCI, 'Edizioni e saggi universitari di filologia classica' 71, Patron, Bologna 2020, pp. 193.

Melanippidis Melii Testimonia et Fragmenta, edidit commentarioque instruxit M. ERCOLES, 'Dithyrambographi Graeci' II, Fabrizio Serra, Pisa-Roma 2021, pp. 206.

Plutarco, *La virtù delle donne* (*Mulierum virtutes*). Introduzione, testo critico, traduzione italiana e note di commento a cura di F. TANGA, Brill, Leiden-Boston 2020, pp. 269.

Il volume inaugura la serie "Brill's Plutarch Text Editions", che fa parte dei "Brill's Plutarch Studies", collana di prestigio internazionale che ha già accolto al suo interno importanti lavori plutarchei. L'edizione del Tanga presenta *in primis* un'introduzione generale alle *Mulierum virtutes*, seguita da capitoli dedicati alla tradizione manoscritta, al titolo e allo stile dell'opera. L'autore discute inoltre il rapporto tra Plutarco e le donne nell'opuscolo ed affronta le questioni esegetiche sulla relazione esistente tra l'opera del biografo e gli *Strategemata* del retore Polieno. A parere dell'autore diversi aneddoti del retore macedone sono direttamente dipendenti da alcune storie dell'opera plutarchea, altri mutuati da fonti intermedie, testi catalogici che circolavano all'epoca dei due autori; di certo, come osserva giustamente lo studioso, il materiale nelle due opere viene organizzato diversamente per la loro differente finalità, pratico-strategica per Polieno, storico-filosofica per il Cheroneese. Il testo critico presenta apparato positivo, che ha permesso al filologo di annotare varianti interessanti, non presenti in altre edizioni; altri meriti dell'acribia dello studioso sono la rettifica dell'errata attribuzione di alcune congetture (ad esempio, a

253A2, ἑτέρουσ codices : ἑταίρουσ Wyttenbach: *socios* Alaman. Ranutin.) e la correzione di alcune imprecisioni presenti anche nelle edizioni più recenti dell'opuscolo. Il *Mulierum virtutes*, come è noto, è stato tramandato da quindici manoscritti, redatti tra la fine del XIII secolo e la seconda metà del XV secolo; essi sono stati sottoposti a vaglio autoptico grazie alle risorse disponibili presso il centro di studi plutarcheo dell'Università degli Studi di Salerno. La tradizione, come evidenzia lo *stemma codicum* ricostruito dal Tanga, è bipartita, riconducibile in parte al lavoro di Massimo Planude e dei suoi collaboratori, ed in parte a fonti a lui precedenti. Lo studioso ha naturalmente analizzato anche tutte le edizioni a stampa dell'opuscolo, a partire dall'*editio princeps* allestita da Aldo Manuzio, ponendo attenzione anche ai cosiddetti 'postillati' umanistico-rinascimentali. Il testo critico proposto è equilibrato e convincente; il filologo cerca di salvare il testo tradito, tutte le volte che è possibile, ed evita congetture ardite. Questa edizione critica è la prima, tra l'altro, con traduzione e commento in italiano ed è la più importante edita dal 2003, anno della pubblicazione di quella di J. Boulogne per 'Les Belles Lettres'. Uniche altre traduzioni italiane moderne dell'opuscolo, a conoscenza del recensore, sono quella di F. Chiossone, *Plutarco. Virtù delle donne*, Genova 2010 e quella presente in E. Lelli – G. Pisano (a c. di), *Plutarco, Tutti i Moralia*, Milano 2017. La traduzione del Tanga è precisa e rispetta la struttura del periodo plutarcheo. L'opuscolo dei *Moralia*, come è noto, consta di una sezione introduttiva seguita da ventisette aneddoti e ha lo scopo di dimostrare l'unitarietà ed identità della virtù maschile e femminile, narrando episodi di donne divenute famose per i loro comportamenti. L'opera è divenuta una sorta di archetipo della letteratura catalogica femminile, seguita

dall'anonimo catalogo medio-imperiale *De mulieribus quae bello claruerunt*, e ha dato il via ad una tradizione cui va ricondotto, giusto per fare un esempio, anche il *De claris mulieribus* di Giovanni Boccaccio; riveste ancora oggi una sua importanza anche per gli "Studi di genere" (o *Gender Studies*). L'opuscolo, a parere dello studioso, ci restituisce un Plutarco né misogino, né femminista: sulla scia della tradizione platonica, riconosce alle donne una virtù che si ricava dai comportamenti di personaggi femminili che mostrano anche astuzia nel risolvere complicate situazioni politiche o strategiche, saggezza nei rapporti sociali, coraggio, decoro, fierezza, fedeltà, perseveranza. Non è possibile in questa sede dar conto di tutte le osservazioni filologiche, linguistiche, storiche, filosofiche, religiose presenti nel lungo commento (pp. 71-228). Offriremo, quindi, pochi *exempla* atti a dare un'idea dell'articolato lavoro esegetico realizzato. Nella sezione iniziale dell'opuscolo si osserva ad esempio che il termine *προσαναγράφω* (243A), che non ricorre in altre opere plutarchee, serve a rimarcare la stesura successiva e per iscritto di una precedente conversazione. Nel commentare l'episodio relativo al decreto delle donne focesi (244B), che accettarono di comune accordo la prospettiva di essere uccise e bruciate su una pira qualora i mariti avessero perso la battaglia decisiva contro i Tessali, si ricorda che è narrato soltanto da Plutarco, quale prodotto di indagine personale *in loco* e compiuta sulle fonti e tradizioni locali, e come contributo congeniale alla virtù delle donne celebrata nell'opuscolo. A proposito dell'intervento in prima persona di Plutarco alla fine dell'aneddoto sulle donne di Melo e su Cafene (247A), il Tanga sostiene che l'autore si è reso forse conto di aver dato eccessivo rilievo narrativo all'operato di una singola donna, all'interno di un gruppo di episodi dedicati ad atti di virtù collettiva; il Che-

ronese sente la necessità di intervenire per sottolineare la straordinarietà ed il relativo interesse storico, filosofico e letterario dell'apporto della componente femminile collettiva rappresentato nell'aneddoto. Parlando di Litto (247E), si raccolgono le notizie sul culto, ivi presente, di Britomarte, indigena divinità minoico-micenea delle montagne. Nel passo 247F il filologo commenta l'espressione proemiale con cui Plutarco apre la sezione dedicata alle donne licie; essa mette in luce tutta la consapevolezza dell'esistenza di numerose saghe riguardanti Bellerofonte, Pegaso e la Chimera, "con la volontà di superare, in una maniera embrionalmente razionalistica, le leggende e credenze popolari legate ad eventi straordinari piuttosto che alla presenza ed influenza di dei ed eroi sulle vicende umane e naturali" (p. 132). Nel paragrafo 248C compare il sintagma *ἀνακλάσεις καὶ ἀνακαύσεις*; il Tanga sottolinea che non si tratta di una dittografia, come riteneva Cobet, ma di una peculiarità dell'*usus scribendi* del Cheronese, che è solito accumulare paronimi come sinonimi per il piacere dell'orecchio. A proposito della preghiera di Camma (258C), si osserva che in *Amat.* 768BD ne viene effettuata una differente, con l'invocazione al marito estinto, perché sia testimone dell'atto di estrema fedeltà che la donna sta per compiere. Interessanti osservazioni filologiche, che spiegano le condivisibili scelte operate per ricostruire il testo, si trovano invece nelle note 3, 53, 56, 57, 88, 130, 224, 257, 314, 330, 360, 375, 426, 456, 466, 500, 541.

In definitiva, gli studiosi possono ora disporre di un corposo e aggiornato commento all'opuscolo, dopo quello storico, ancora fondamentale, di P. A. Stadter (*Plutarch's Historical methods: an analysis of the Mulierum Virtutes*, Cambridge 1965) e quello presente nella già citata edizione di Boulogne.

La monografia è corredata di una *Bibliografia finale* (pp. 229-267), divisa in sottosezioni. In chiusura troviamo un'appendice che riporta i nomi riferiti alla virtù femminile (p. 268). In conclusione, il volume sarà senz'altro utile agli esegeti plutarchei, ai cultori del mondo antico (grazie alle precise notazioni linguistiche, storiche, religiose presenti nel commento) ed a coloro che si occupano di *Gender Studies*; sarà, inoltre, punto di riferimento imprescindibile per future edizioni di altri opuscoli dei *Moralia*.

Francesco Montone
montone.francesco@pietroaldi.com

C. UCCELLO, *Paradeigma: l'esempio per l'argomentazione*, 'Hellenica' 88, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2020, pp. 135.

LATINO

A. SACERDOTI, *Tremefacta quies. Spazi di transito nella Tebaide di Stazio e nei Punica di Silio Italico*, 'Testi. Antichità, Medioevo e Umanesimo' 2, FedOA – Federico II University Press, Napoli 2019, pp. 255.

Aa.Vv., 5-7-5. *La sperimentazione didattica degli haiku in latino tra scuola e università*, a cura di N. DE GENNARO e A. SACERDOTI, con haiku di O. Luparia, F. Palladini, A. Riccio, A. Sacerdoti, 'Laboratori didattici' 1, Terreblu, Reggio Calabria 2020, pp. 139.

M. BOSCO, *La strategia argomentativa nella pro Cluentio ciceroniana*, Aracne editrice, Roma 2020, pp. 200.

Lo studio si compone di un unico capitolo, ripartito in otto paragrafi: 1) *Impostazione metodologica nell'analisi della pro Cluentio* (pp. 7-25); 2) *Riflessioni prope-*

deutiche alla comprensione del testo (pp. 26-35); 3) *La procedura delle quaestiones perpetuae* (pp. 35-39); 4) *Fatti e personaggi della pro Cluentio: inquadramento storico* (pp. 39-47); 5) *La strategia argomentativa: Cicero vs Cicero* (pp. 47-188) e 6) *Conclusioni personali: Nec Cicero, cum se tenebras offudisse iudicibus* (pp. 189-200).

L'A. muove dalla confutazione ultronea di quanto sostenuto dal Giuffrè in merito alla diffusione e conoscenza della *pro Cluentio* al tempo di Cicerone. Il romanista, infatti, con buone tesi dimostrative, qui peraltro non riportate, ipotizzava credibilmente che già nell'antichità circolassero due redazioni dell'orazione: la prima ad opera di Attico e la seconda di Tirone. L'A. tuttavia, partendo da affermazioni apodittiche, indimostrate ed opinabili, perdendosi anche nei rivoli ormai notissimi del commercio librario a Roma, sostiene che non sussisterebbero prove sufficienti né condivisibili che farebbero supporre che entrambi gli amici di Cicerone avessero mai prodotto o messo in circolazione copie del discorso difensivo per il *cliens* ciceroniano. Soprattutto due sono i dati che, sempre secondo l'A., decostruirebbero le conclusioni a cui il Giuffrè era pervenuto: 1) la mancata menzione di 'questo particolare' nella *vita di Attico* di Cornelio Nepote, riportato erroneamente con il refuso di 'Nipote', secondo la quale 'si potrebbe così desumere che Attico, se avesse effettivamente ricevuto una copia della *pro Cluentio*, considerata la sua professione di editore, avrebbe di certo contribuito a far circolare una versione della *pro Cluentio*' (p. 22) e 2) Tirone non avrebbe avuto la possibilità di far circolare le opere di Cicerone, ma non se ne specifica il motivo, 'non avendole materialmente supposto che esse venivano inviate ad Attico per la correzione' (ibid.). Dopo aver sommariamente 'riportato' l'annosa questione sulla tradizione manoscritta della *pro Cluentio*, non

aggiungendo nulla in più rispetto a quanto già evinto dai fecondi studi e contributi della Rizzo, l'A. procede alla perimetrazione, troppo lunga e farragginosa, delle caratteristiche tecnico-giuridiche presenti nell'orazione, introducendovi, tra l'altro, la ricostruzione della struttura delle *quaestiones perpetuae*, ripresa 'di peso' dalla nota monografia di B. Santalucia (*La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013). L'A., in seguito, esterna giudizi personali ed astratti sulle tesi, ancora oggi molto valide, argomentate con successo da autorevoli filologi e romanisti che si sono occupati del 'rebus' della *pro Cluentio*. Il punto nodale da cui diparte l'indagine verte o doveva vertere sulla natura della doppia accusa rivolta a Oppianico senior di avvelenamento e di corruzione e se e fino a che punto di questa duplice accusa si fosse occupato un solo tribunale, come sembra arguirsi. Il Giuffrè non rifiuta la tesi delle accuse di omicidio e di corruzione, ipotesi ricostruttiva avallata anche dal Paratore. Il Classen stesso sembra orientarsi per tale duplicità di *actiones*, sebbene davvero non si riesca a venirne a capo, qualora ci si fermasse alle confuse asserzioni dell'A. alle pp. 48-50. Si smentiscono apoditticamente ed imprecisamente le fondate tesi del Narducci e del Mazzoli, il quale addirittura viene 'contestato', poiché 'perviene alla consueta banalizzazzione volta ad equiparare la retorica all'arte dell'imbroglio, dimodoché sia che segretamente propenda per una tesi sia per l'altra, non si discosta poi molto dagli autori di quelle affermazioni qui riportate' p. 49; ancora, viene riportato il giudizio del Pugliese, contrapposto alle deduzioni dei due studiosi menzionati poco prima 'forse l'unico a sostenere qualcosa di parzialmente condivisibile, che procede apertamente alla confutazione della tesi sostenuta dal Giuffrè, dichiarando la propria propensione per la tesi dell'unicità dell'imputazione e asse-

rendo che fosse solo il veneficio, mentre tutto il discorso relativo alla corruzione sarebbe stato un tentativo riuscito da parte di Cicerone di trasformare in accusa quella che accusa in realtà non era' (p. 49). Insomma, l'obiettivo dello studio emerge *apertis verbis* solo a p. 49, là dove si afferma che 'la tesi principale che qui si sostiene è quella dell'unicità dell'imputazione, ovvero il tentato veneficio da parte di Oppianico iunior, senza dover necessariamente aggiungere altro alla presunta imputazione anche per corruzione'. Soprassedendo su alcuni aspetti poco perspicui e dettati da eccessivo spirito soggettivo, estraneo ad un qualificato metodo scientifico, considerata anche la quantità di studi e di interventi sulla *pro Cluentio*, la cui presenza qui è tutt'altro che assodata, l'A. interpreta e commenta il giudizio quintiliano circa il buon esito della difesa di Cluentio: *Nec Cicero, cum se tenebras offudisse iudicibus in causa Cluenti gloriatus est, nihil ipse vidit*. Senza alcuna suffragazione supportata da riscontri filologici, l'A. pone in dubbio l'autenticità dell'asserto quintiliano, riportando genericamente che 'Alcuni autori hanno sostenuto per congettura che Cicerone avesse fatto tale dichiarazione nella corrispondenza epistolare con Bruto e che Quintiliano avesse avuto modo di leggerne i contenuti'. Simile azzardata osservazione avrebbe sicuramente meritato quantomeno l'ormai nota sequela di studiosi, le cui posizioni invece sottaciute, non comparando nemmeno nella nota di rinvio al passo, in cui, invece, si citano sommariamente 'ancora' Giuffrè e Paratore. Eppure approfondire la natura di quanto espresso dal retore spagnolo non sarebbe aspetto secondario né ultroneo, rispetto alla tesi principale, ovvero l'abilità e la strategia argomentativa di Cicerone, a quanto pare, centro nevralgico dello studio. Tuttavia l'A. sconfessa l'importanza del commento citato, con il solito *refrein* che 'la maggior parte degli

autori (meglio sarebbe stato 'studiosi') interessati a quest'orazione, invece, hanno ritenuto fondamentale tenere in forte considerazione il passo quintiliano ai fini di ricostruzione in termini di verità di tutta la strategia argomentativa di Cicerone' (p. 189). Davvero problematica ed incomprendibile, inoltre, sembra la non meglio specificata 'utopica verità' a p. 190, rispetto alla colpevolezza di Cluentio, giudizio forse legato sempre alla frase di Quintiliano chiamata in causa in precedenza, di cui l'A. non si perita di fornire alcuna ragionevole spiegazione. Privi di fondamento appaiono gli immotivati e stucchevoli collegamenti tra l'esultanza di Cicerone per aver vinto la causa e la gioia dell'avvocato Giulia Buongiorno che riuscì ad ottenere l'assoluzione per l'assistito Giulio Andreotti, attraverso l'annullamento della precedente sentenza di condanna emessa dal tribunale di appello. Consimili collegamenti forzati, fantasiosi ed improficui con altri episodi dell'odierna giuspenalistica costellano e chiosano le ultime pagine di un lavoro estremamente soggettivo, lontano da ogni pur minimo criterio di attendibilità e di convincimento. La stessa sintassi del lavoro si segue con estrema difficoltà, uno stile colloquiale, ricco di ripetizioni e di concetti ribaditi più volte.

Andrea Lattocco
Università di Macerata
a.lattocco@unimc.it

Magno Felice Ennodio, *La piena del Po* (carm. 1,5 H.), a cura di F. GASTI, testo latino a fronte, 'Saturnalia' 54, La Vita Felice, Milano 2020, pp. 114.

MISCELLANEE

Delectat varietas. *Miscellanea di Studi in memoria di Michele Coccia*, a cura di M.G. IODICE e A. MARCHETTA, Borgia, Roma 2020, pp. 268.

ὄνόματα διελεῖν. *Studi in onore di John Trumper per il suo 75° genetliaco*, a cura di L. DI VASTO, Associazione Italiana di Cultura Classica (A.I.C.C.), Delegazione di Castrovillari, edizioni aicc castrovillari, Castrovillari 2020, pp. 458.

V. DASEN, M. VESPA (éd.), *Play and Games in Classical Antiquity. Definition, Transmission, Reception – Jouer dans l'Antiquité classique. Définition, Transmission, Réception*, Collection 'Jeu / Play / Spiel' 2, Presses Universitaires de Liège, Liège 2021, pp. 17.

STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA

M. BONAZZI, *Creature di un sol giorno. I Greci e i misteri dell'esistenza*, 'ET Saggi', Einaudi, Torino 2020, pp. 156.

STORIA GRECA

G. MOSCONI, *Democrazia e buon governo. Cinque tesi democratiche nella Grecia del V secolo a.C.*, 'Ελληνικά – Studi di storia greca', LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2021, pp. 230.

VARIA

F. PORETTI, P. DE LUCA, *Personaggi femminili del mito*, Scorpione Editrice, Taranto 2021, pp. 207.